

SOCIETA' PESCATORI SPORTIVI PRIARUGGIA - FRANCO DELLA CASA - Associazione Sportiva Dilettantistica
STATUTO SOCIALE

Articolo 1 – Costituzione della Società

Il giorno 31 del mese di marzo dell'anno 1969 è costituita, per volontà delle sottoindicate persone, la <<Società Pescatori Sportivi Priaruggia>> con sede nei locali situati sull'omonima spiaggia e ricavati sotto la sede stradale della Via V Maggio in Genova Quarto, già in concessione trentennale alla fu Sig.ra ROSA AMERICA MORDINI:

SOCI FONDATAORI: MORDINI FRANCESCO, MORDINI GIANNA, DELLA CASA UBALDO, DELLA CASA GUSTAVO, DELLA CASA SETTIMIO, DELLA CASA DELIO, DELLA CASA GIANFRANCO, SPIGNO GIUSTINO, RAFFETTO PIETRO, RAFFETTO LUIGI, CALDERONI CELSO, CALDERONI ENRICO, CANALE AGOSTINO, SACCHI GIOVANNI, BOLENS MARINO, BOLENS MAURIZIO, DEL GUERRA ENZO, VANNI NELLO, BOERO GIOVANNI, SPIGNO GIUSEPPE.

Articolo 2 – Modifica della ragione sociale

In data 24 Gennaio 2004 l'Assemblea della <<Società Pescatori Sportivi Priaruggia>>, convocata in seduta straordinaria, ha deliberato la mutazione della propria ragione sociale nella seguente: <<Società Pescatori Sportivi Priaruggia – Franco Della Casa – Associazione Sportiva Dilettantistica>>, di seguito anche denominata, per brevità, <<S.P.S.P. - ASD>> che si prefigge di operare in assenza dei fini di lucro, di essere apartitica e di rispettare i principi di democrazia e di eguaglianza fra tutti gli associati, con previsione della elettività delle cariche sociali.

Articolo 2 bis – Aggiornamento statuto sociale

La Assemblea della <<S.P.S.P.- ASD>> convocata in data 16 DICEMBRE 2023, in seduta straordinaria ha deliberato la mutazione dello Statuto Sociale in coerenza con le direttive dei Decreti Legislativi n° 36 e 39 del 2021 emesse su indicazione della Riforma dello Sport entrata in vigore dal 1 Luglio 2023, e secondo l'articolo n° 148 del TUIR (Testo unico delle imposte sui redditi)

Articolo 3 – Natura e scopo sociale

La <<S.P.S.P. - ASD>> è un'associazione sportiva dilettantistica, riconosciuta ai fini sportivi, che riunisce tutti coloro che intendono praticare, promuovere e diffondere la pratica della pesca sportiva e delle attività ad essa inerenti nel rispetto dell'amore per il mare e dello spirito marinaro.

In particolare <<S.P.S.P. - ASD>> in via stabile e principale:

- Gestisce ed organizza le attività della pesca sportiva relativamente alla pratica di pesca al " BOLENTINO " alla " CANNA DA NATANTE " ed alla "TRAINA COSTIERA "
- Organizza attività di formazione e didattica per lo sviluppo delle attività sportive sia per adulti che per minori per promuovere e praticare lo sport dilettantistico della pesca sportiva e delle attività ad essa inerenti.

In particolare <<S.P.S.P. - ASD>> in via secondaria:

- favorisce la tutela dell'ambiente marino;
- promuove tutte quelle iniziative ed altri sport marittimi, di superficie e subacquei, intesi come libera forma ricreativa e di svago;
- sviluppa e sostiene le iniziative promozionali, culturali, naturalistiche e didattiche connesse alle attività nautiche;
- sostiene tutte le iniziative di natura associativa e/o socializzante per i Soci che frequentano le strutture societarie;
- collabora con enti esterni per lo sviluppo delle attività sia sportive sia sociali.

Articolo 4 – Sede sociale

La <<S.P.S.P. - ASD>> ha, dall'11 Aprile 2000, sede in Genova, Via Quarto, 2.

Articolo 5 – Colori e guidone sociale

I colori sociali sono blu e giallo; il guidone sociale blu-giallo porta, dal lato dell'inferitura, la croce rossa in campo bianco della città di Genova.

Articolo 6 – Categorie dei Soci

All'interno della <<S.P.S.P. - ASD>> possono coesistere:

- il Socio tesserato alla Federazione.
- il solo Socio non tesserato alla Federazione (che non pratica lo sport/gli sports di riferimento)
- solo tesserato alla Federazione ma non socio, che tramite l'associazione pratica le attività sportive

La <<S.P.S.P. - ASD>> si compone delle seguenti categorie di Soci: Fondatori, Onorari, Ordinari, Allievi.

SOCI FONDATAORI: sono i soci fondatori della Società. Essi non godono di alcun privilegio né di particolari diritti rispetto ai Soci Ordinari essendo tale qualifica attribuita a mero titolo di riconoscimento morale.

SOCI ONORARI: sono coloro che sono invitati a far parte della Società dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo o su proposta sottoscritta da almeno un decimo dei Soci aventi diritto al voto, in considerazione del loro prestigio e dei meriti acquisiti in qualsiasi campo. I Soci Onorari non sono tenuti al pagamento della quota di buon ingresso e della quota annua sociale.

SOCI ORDINARI: sono tutti i Soci che non rientrano nelle categorie sopra e sotto elencate.

SOCI ALLIEVI: sono i soci minori degli anni 18 che hanno raggiunto almeno l'età, di legge o prevista dalle competenti Autorità, per l'esercizio della attività sportiva che andranno a praticare all'interno della Società in conformità alle finalità di quest'ultima.

Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto (ndr elettorato passivo per maggiori i 14 anni) per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi della associazione.

Articolo 7 – Ammissione dei Soci Ordinari

Per l'ammissione a Socio Ordinario il candidato deve presentare al Consiglio Direttivo apposita domanda, adeguatamente motivata, controfirmata da due soci proponenti, non appartenenti alla categoria Allievi od al Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione avrà una validità di 12 mesi dalla sua presentazione.

Il Consiglio Direttivo in carica, a sua insindacabile discrezionalità, anche temporale, procede a selezionare le domande ricevute e vota, a maggioranza (come meglio regolamentato nell'art. 16), la proposta di ammissione o la reiezione della domanda del candidato, tenendo presente che un voto contrario ne esclude tre favorevoli.

In caso di provvedimento di reiezione, l'interessato viene informato dal Consiglio Direttivo senza alcun obbligo di motivazione. Nel caso in cui, invece, venga deliberata la proposta di ammissione, quest'ultima viene affissa nei locali della sede sociale per un periodo di 20 giorni per opportuna conoscenza dei soci i quali sono tenuti a comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo eventuali ragioni contrarie all'ammissione. Decorso il termine di 20 giorni senza che siano pervenute ragioni contrarie la domanda è automaticamente accolta.

In caso contrario, e cioè laddove siano pervenute ragioni contrarie, il Consiglio Direttivo procede a riesaminare nuovamente, nella sua più ampia discrezionalità, anche temporale, la domanda. Al termine del riesame non verrà effettuata alcuna affissione e la decisione del Consiglio Direttivo, di ammissione della domanda o di reiezione della stessa, verrà portata a conoscenza dell'interessato senza alcun obbligo di motivazione.

Con l'ammissione il nuovo Socio viene invitato dal Consiglio Direttivo a versare la quota di buon ingresso e la quota dovuta per l'intero anno amministrativo in corso, qualunque sia la data della stessa.

La quota di buon ingresso è definita a fondo perduto quindi non sarà in nessun caso rimborsabile.

In difetto dei versamenti dovuti (quota di buon ingresso e quota annua) entro il termine di 60 giorni dall'invito, salvo provata causa di forza maggiore, l'ammissione si riterrà, senza che di ciò venga data alcuna informativa all'interessato, automaticamente revocata e priva di ogni effetto. Dell'avvenuta revoca verrà data conoscenza ai Soci mediante affissione nei locali della sede sociale.

Con l'ammissione il nuovo Socio accetta di assumere tutti gli obblighi e tutte le responsabilità di cui all'art. 10 del presente Statuto

Articolo 8 – Ammissione dei Soci Allievi

Per l'ammissione a Socio Allievo il candidato deve presentare al Consiglio Direttivo apposita domanda. Tale domanda dovrà essere controfirmata da un genitore esercente la patria potestà o comunque da altro soggetto che ne fa le veci.

I Soci Allievi hanno diritto ad una riduzione della quota annuale di associazione nella misura stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

Con l'ammissione il Socio Allievo ed il genitore che ne esercita la patria potestà o chi fa le veci del minore accettano tutti gli obblighi e le responsabilità di cui all'art. 10 del presente Statuto.

Entro il mese di Gennaio dell'anno successivo a quello del compimento della maggiore età il Socio Allievo, qualora lo desideri, deve ottemperare alle stesse formalità previste nell'art. 7 per l'ammissione a Socio Ordinario, categoria che, se ammesso, acquisirà contro pagamento della quota di buon ingresso e della quota dovuta per l'anno amministrativo in corso. Si precisa però che la quota di buon ingresso viene ridotta in ragione di 1/4 per ogni anno di appartenenza alla Società in qualità di allievo.

Valgono per tutto il resto le disposizioni dell'articolo 7 con la precisazione che le informative in esso previste vengono resa sia al minore sia al genitore esercente la patria potestà o al soggetto che ne fa le veci e che ne ha controfirmato la domanda.

Articolo 9 – Decorrenza e cessazione della qualifica di Socio

La qualifica di Socio Ordinario e di Socio Allievo è acquisita con l'ammissione come meglio disciplinata nei sopra citati articoli 7 e 8.

La qualifica di Socio Onorario è acquisita con il provvedimento di ammissione deliberato dall'Assemblea secondo le modalità di cui al precedente articolo 6.

La qualifica di Socio Fondatore, di Socio Onorario, di Socio Ordinario e di Socio Allievo cessa allorchè si verifica l'espulsione dalla Società o quando l'interessato presenti per iscritto le dimissioni al Consiglio Direttivo.

Articolo 10- Obblighi e responsabilità dei Soci

I Soci, di qualsiasi categoria, sono la forza vitale della Società. Essi devono assumere come codice di comportamento lo spirito generoso e cordiale degli uomini di mare ed impegnarsi nelle attività volte al conseguimento delle finalità statutarie con lealtà, passione, iniziativa e fedeltà allo spirito della Società.

I rapporti tra i singoli Soci devono essere improntati, quantomeno, a sentimenti di reciproco rispetto.

In nessun caso gli interessi personali devono prevalere su quelli sociali.

I Soci inoltre devono tenere una condotta decorosa ed osservare lo Statuto sociale ed i regolamenti interni, le decisioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e degli altri organi della Società negli ambiti di propria rispettiva competenza.

Con riferimento alle attività statutarie indicate nell'art. 3 ciascun Socio deve esercitare le stesse nel pieno rispetto delle autorizzazioni e delle normative di legge vigenti, sia in materia che in generale, nel rispetto dei regolamenti interni e di ogni altra disposizione emanata dai competenti organi sociali. In difetto il Socio manleva fin d'ora la <<S.P.S.P. - ASD>> ed i suoi affiliati da ogni sanzione penale, civile, amministrativa e/o da ogni danno, diretto o indiretto, a persone e/o a cose, derivanti alla Società, ai suoi affiliati o a terzi in genere. Tale manleva opererà anche qualora il relativo danno o la relativa sanzione dovessero risultare coperti o comunque riconosciuti dalle assicurazioni stipulate dalla Società.

Tutti i Soci rispondono a qualsiasi titolo, in solido tra loro, di ogni e qualsiasi impegno, obbligo, sanzione e responsabilità derivante ai componenti degli organi sociali per l'attività da ciascuno di questi svolta in nome e per conto della stessa, in base ai poteri concessi, direttamente od indirettamente, dallo Statuto. La <<S.P.S.P. - ASD>> si riserva in futuro di acquisire la personalità giuridica mediante l'iscrizione al RAS di cui all'art.4 del D.lgs. 39/2021, fermo restando quanto previsto dagli articoli 17 e 18 della legge 11 marzo 1972, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni. La comminazione di un provvedimento disciplinare di sospensione dall'esercizio dei diritti di socio non esime il soggetto colpito, per la durata della sospensione, dal rispetto di tutte le responsabilità e dagli obblighi, compresi quelli economici, indicati nel presente Statuto.

I Soci dimissionari o espulsi sono comunque obbligati, qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, al pagamento di tutte le somme che dovessero essere chieste dalla Società a copertura delle spese ordinarie o straordinarie di gestione e di quelle per l'esercizio delle attività dell'art. 3 del presente Statuto relative all'anno amministrativo **IN CUI** è avvenuta la presentazione della domanda di dimissioni o il provvedimento di espulsione.

Articolo 11 – Provvedimenti disciplinari a carico dei Soci

Nei confronti dei Soci che violassero le norme o gli obblighi del presente Statuto od i regolamenti interni o le delibere del Consiglio Direttivo o degli altri organi della Società o che tenessero una condotta irriverente o indecorosa o che compromettessero con il loro comportamento il buon nome della Società, dei suoi organi o dei suoi Soci, possono essere adottati i provvedimenti disciplinari ritenuti più opportuni, fino anche alla sospensione dall'esercizio dei diritti di socio od all'espulsione dalla Società, per delibera del Consiglio Direttivo, in prima istanza, e del Collegio dei Probi Viri, in seconda ed ultima istanza.

Prima di comminare il provvedimento disciplinare il Consiglio Direttivo deve invitare il socio interessato a presentare, a voce o per iscritto, entro il termine di 20 giorni dalla richiesta, le proprie ragioni.

Il Consiglio Direttivo godrà nella decisione della più ampia discrezionalità.

Il provvedimento disciplinare, diverso dal mero richiamo verbale, dovrà essere comunicato al socio con lettera raccomandata e la sua adozione verrà comunicata ai Soci mediante affissione nei locali della sede sociale.

Avverso i provvedimenti disciplinari comminati dal Consiglio Direttivo il Socio può ricorrere al Collegio dei Probi Viri, entro il termine di 20 giorni dall'avvenuta comunicazione. La proposizione del ricorso al Collegio dei Probi Viri sospende l'esecutività del provvedimento disciplinare comminato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 12- Diritti dei Soci

Tutti i Soci amministrativamente in regola hanno diritto a:

- fregiarsi del distintivo della Società ed alzare il guidone sociale sulle proprie imbarcazioni;

- frequentare i locali sociali ed usarne gli impianti e le attrezzature secondo i regolamenti Interni e le disposizioni del Consiglio Direttivo;
- tutta la possibile assistenza nel corso dell'attività sportiva da essi svolta su incarico e nel nome della Società;
- tutte le facilitazioni che vengono di volta in volta accordate dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo;
- votare nell'Assemblea ad eccezione dei Soci Allievi;
- essere eletti a far parte degli organi sociali nel rispetto delle condizioni di eleggibilità;
- sottoscrivere le richieste di convocazione dell'Assemblea straordinaria;
- controfirmare in qualità di proponenti le domande di ammissione alla Società purché nelle condizioni di cui al precedente articolo 7.

Articolo 13 – Numero massimo dei Soci

Il numero dei Soci è illimitato salvo provvisorie restrizioni per l'ammissione di nuovi Soci stabilita dall'Assemblea o, per motivi contingenti, dal Consiglio Direttivo.

Articolo 14 – Organi sociali

In base alle disposizioni dello Statuto gli organi che dirigono ed amministrano la <<S.P.S.P. - ASD>> sono:

- - l'ASSEMBLEA DEI SOCI
- - il CONSIGLIO DIRETTIVO
- - il PRESIDENTE – LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA'
- - i REVISORI DEI CONTI
- - il COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articolo 15 – Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo deliberativo e sovrano della Società.

L'Assemblea si distingue in ORDINARIA e STRAORDINARIA.

L'Assemblea ORDINARIA viene convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e della relazione morale, per la discussione del preventivo di gestione ed eventualmente per altri argomenti all'O.d.G.

L'Assemblea Ordinaria sarà valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza (metà più uno) dei Soci, presenti o rappresentati per delega scritta, aventi diritto di voto.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci, presenti o rappresentati per delega scritta, aventi diritto di voto.

Sia in prima che in seconda convocazione le deliberazioni dell'assemblea regolarmente costituita sono validamente assunte con la maggioranza (metà più uno) dei Soci, presenti o rappresentati, aventi diritto di voto.

L'Assemblea STRAORDINARIA, fatto salvo quanto previsto negli articoli 24 e 25 del presente Statuto, può essere convocata in qualsiasi momento per deliberare, oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto, su questioni di straordinaria importanza ed urgenza, dal Consiglio Direttivo, dal Presidente, dal Collegio dei Probi Viri o da almeno un quarto dei Soci aventi diritto al voto (In quest'ultimo caso con richiesta motivata e sottoscritta).

In prima convocazione l'Assemblea sarà validamente costituita con la presenza di due terzi dei Soci, presenti o rappresentati per delega scritta, aventi diritto di voto e le sue deliberazioni saranno valide con la maggioranza (metà più uno) dei soci, presenti o rappresentati per delega scritta, aventi diritto di voto.

In seconda convocazione (almeno un'ora dopo) l'Assemblea sarà validamente costituita con la presenza di almeno un sesto dei Soci, presenti o rappresentati per delega scritta, aventi diritto di voto e le sue deliberazioni saranno valide con la maggioranza (metà più uno) dei Soci, presenti o rappresentati, aventi diritto di voto.

Sia per l'Assemblea ORDINARIA che per quella STRAORDINARIA vigono le seguenti norme:

- l'avviso di convocazione dell'Assemblea ORDINARIA o STRAORDINARIA deve essere affisso nella Sede Sociale e comunicato a tutti i Soci, ad eccezione dei Soci Allievi, a mezzo lettera raccomandata o con ogni altro mezzo ritenuto idoneo dal Consiglio Direttivo, almeno dieci giorni prima dello svolgimento della stessa;
- con riferimento ai quorum costitutivi e deliberativi dell'organo assembleare, il Socio delegato, indipendentemente dalle deleghe a suo favore, non può esprimere più di due voti compreso il proprio;
- nessun potere di delega è previsto invece per i quorum, costitutivi e deliberativi, necessari al corretto funzionamento degli altri organi della Società (Consiglio Direttivo, Collegio dei Probi Viri etc.);
- il Presidente ed il Segretario dell'Assemblea vengono nominati tra i Soci presenti aventi diritto al voto;
- le deliberazioni vengono assunte normalmente per alzata di mano;

- in caso di oggettive difficoltà nella organizzazione/gestione delle Assemblee Ordinarie e Straordinarie in presenza dei Soci, il CD potrà utilizzare le più moderne forme di comunicazione, fermo restando la applicabilità delle regole generali del presente Articolo 15.
- i verbali devono essere redatti sull'apposito Libro dei Verbali di Assemblea, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea stessa.

Articolo 16- Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo della <<S.P.S.P. - ASD>>.

Esso è composto da un numero variabile di membri, non inferiori comunque a 5, che durano in carica tre anni.

Tali membri sono nominati tra i Soci presenti nella Assemblea Ordinaria e che hanno diritto al voto con esclusione del voto per delega.

Prima di ogni nomina il Consiglio Direttivo stabilisce il numero dei Consiglieri per l'elezione da espletare.

La nomina avviene a seguito di votazione segreta sulla base di lista elettorali formate dai nomi dei Soci che hanno dato la propria disponibilità in tal senso.

Non appena insediato il nuovo Consiglio Direttivo, che può cooptare altri due Consiglieri fra tutti gli altri soci aventi diritto al voto, deve assegnare le seguenti cariche conferendo i relativi poteri:

- un Presidente;
- un Vice Presidente;
- un Segretario;
- un Tesoriere;
- un Direttore Sportivo
- altre cariche che ritenesse opportuno istituire svolte esclusivamente su base volontaria.

Il Consiglio Direttivo ha il potere-dovere di amministrare e organizzare la Società:

- applicando le norme del presente Statuto e le delibere dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria;
- redigendo e dando attuazione ai regolamenti interni;
- redigendo i bilanci sociali;
- decidendo, in prima istanza, le questioni di carattere disciplinare e le controversie tra Soci;
- tutelando i diritti della Società e dei suoi componenti ispirandosi ai principi di democrazia e di eguaglianza verso tutti gli associati.

E' fatto divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre associazioni e società sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI

Gli atti di amministrazione e di organizzazione della Società, ad eccezione della materia disciplinare, possono essere delegati, in tutto o in parte, ad uno o più Soci membri.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal suo Presidente oppure qualora ne facciano richiesta scritta due dei suoi componenti in carica, senza particolari formalità, ogni volta che se ne presenta la necessità.

I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo vengono redatti su apposito libro conservato agli atti della Società dal Segretario, sottoscritto da tutti i Consiglieri presenti.

In caso di impedimento, il Presidente sarà sostituito a tutti gli effetti dal Vice Presidente ed in casi di impedimento di questi dal Segretario.

Qualora un membro del Consiglio Direttivo non assolva con il dovuto impegno gli incarichi affidatigli o che anche per cause di forza maggiore tralasci il suo incarico può essere esonerato dalla carica da parte del Consiglio Direttivo. Al posto del Consigliere esonerato o dimissionario viene chiamato il Socio che risulterà essere il primo dei non eletti, nella rispettiva lista, dei votati.

Per la validità delle sue riunioni occorre che:

- le stesse siano state regolarmente convocate secondo le norme del presente Statuto;
- vi partecipi almeno la maggioranza (metà più uno) dei componenti del Consiglio.

Per la validità delle sue delibere occorre la maggioranza semplice (metà più uno) dei Consiglieri presenti.

Per la valida adozione di un provvedimento di espulsione di un Socio dalla Società sarà necessario un quorum costitutivo costituito dai 2/3 dei componenti del Consiglio ed un quorum deliberativo costituito dalla metà più uno del numero dei Consiglieri presenti.

Articolo 17 - Presidente

Il Presidente:

- rappresenta la <<S.P.S.P. - ASD>>;
- sovrintende alla sua amministrazione ed organizzazione;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
- attribuisce, nell'ambito delle rispettive cariche, le particolari mansioni dei Consiglieri;
- ha facoltà di convocare l'Assemblea Straordinaria;
- svolge ogni altro compito che possa essergli delegato dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea Straordinaria.

Con riferimento ai quorum costitutivi o deliberativi richiesti dalle norme del presente Statuto, in caso di parità, il Presidente determina con la sua presenza e con il suo voto la maggioranza.

In caso di suo impedimento o vacanza il Presidente è sostituito dal Vice Presidente del Consiglio Direttivo; in caso di impedimento o vacanza anche di questi il Consiglio Direttivo può conferire la rappresentanza ed i poteri del Presidente a qualsiasi persona idonea, a suo discrezionale giudizio, ad assumerne la veste.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito nell'esercizio delle proprie funzioni.

Il Segretario è responsabile di una serie di compiti che vanno dalla gestione dei tesserati alla redazione di documenti importanti, fino alla rappresentanza della società nei rapporti con le Autorità competenti e con le altre società sportive

Il Tesoriere ha il compito di sovrintendere alla gestione economica e finanziaria dell'Associazione, in conformità alle delibere dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo

Il Direttore Sportivo cura l'assetto organizzativo e amministrativo delle attività sportive, con particolare riferimento alla gestione dei rapporti fra società ed atleti.

Articolo 18 – Revisori dei Conti

I Revisori dei Conti sono tre: due effettivi ed uno supplente.

Essi sono nominati tra tutti i Soci aventi diritti al voto e durano in carica tre anni.

Essi vengono eletti a seguito di votazione segreta in occasione delle elezioni del Consiglio Direttivo, con le stesse modalità per l'elezione di questo.

I Revisori dei Conti hanno l'obbligo di controllare la regolarità contabile dei bilanci e dei relativi documenti giustificativi, riscontrare il saldo cassa, effettuando i necessari controlli in qualsiasi momento e annotando le risultanze direttamente sul Libro Cassa.

I bilanci consuntivi presentati dal Consiglio Direttivo devono essere controfirmati dai Revisori dei Conti.

In caso di riscontrate, gravi, irregolarità contabili, essi possono convocare, anche singolarmente, l'Assemblea Straordinaria.

Essi hanno inoltre facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza che la loro presenza rilevi ai fini del quorum costitutivo e deliberativo per le deliberazioni di quest'ultimo.

In caso di impedimento o vacanza di uno dei Revisori dei Conti si procederà alla sostituzione di esso con il Socio che risulterà essere il primo dei non eletti, nella rispettiva lista, dei votati.

In caso di totale vacanza dei Revisori dei Conti, laddove l'Assemblea Straordinaria non sia stata altrimenti convocata entro il termine di 30 giorni, Il Consiglio Direttivo deve indire di sua iniziativa la convocazione e le deliberazioni del caso.

Articolo 19 – Collegio dei Provirvi

Il Collegio dei Provirvi si compone di un numero variabile di membri, non inferiore comunque a 3, che viene eletto con votazione segreta, in occasione delle elezioni del Consiglio Direttivo, con le stesse modalità di elezione di quest'ultimo.

I suoi componenti sono eletti tra tutti i Soci aventi diritto al voto che abbiano compiuto il 50° anno di età e durano in carica 3 anni.

Il Presidente del Collegio dei Probi Viri sarà colui che avrà riportato il maggior numero di voti ed, in caso di parità, il più anziano.

Il Collegio è convocato dal suo Presidente, senza particolari formalità, ogni volta che si verifica la necessità di procedere ad una decisione di sua competenza e della sua attività viene redatto apposito verbale che verrà conservato agli atti della Società.

Il quorum costitutivo per la validità delle sue decisioni sarà quello della maggioranza dei 2/3 dei componenti del Collegio. Si precisa che ai fini della valida formazione del quorum costitutivo sarà comunque necessaria la presenza del Presidente del Collegio dei Probi Viri.

Il quorum deliberativo sarà quello della maggioranza dei 2/3 dei componenti presenti.

Il Collegio è investito, in seconda istanza, di tutte le controversie che dovessero insorgere tra i Soci e dei provvedimenti disciplinari comminati dal Consiglio Direttivo.

Il Collegio è altresì investito del giudizio di **fatti** o comportamenti che coinvolgano i membri del Consiglio Direttivo ed assume i provvedimenti disciplinari ritenuti più opportuni nei loro confronti.

In caso di impedimento o vacanza di uno dei componenti il Collegio dei Probi Viri si procederà alla sostituzione di esso con il Socio che risulterà essere il primo dei non eletti, nella rispettiva lista, dei votati.

In caso di totale vacanza del Consiglio Direttivo, laddove l'Assemblea Straordinaria non sia stata altrimenti convocata entro il termine di 30 giorni, il Collegio dei Probi Viri deve indire di sua iniziativa la convocazione e le deliberazioni del caso.

In caso di totale vacanza del Collegio dei Probi Viri, laddove l'Assemblea Straordinaria non sia stata altrimenti convocata entro il termine di 30 giorni, Il Consiglio Direttivo deve indire di sua iniziativa la convocazione e le deliberazioni del caso.

Articolo 20 – Anno amministrativo

L'anno amministrativo inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre.

Articolo 20 bis – Rendiconto economico-finanziario e modalità di approvazione

Alla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio della Associazione sia preventivo che consuntivo da sottoporre alla approvazione assembleare che verrà fornito in anticipo ai Soci allegandolo ai documenti di convocazione della Assemblea Ordinaria annuale.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della Associazione, nel rispetto del principio di trasparenza nei confronti degli Associati.

Insieme alla convocazione della Assemblea Ordinaria, che riporta nell'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, sarà messo a disposizione in copia a tutti gli Associati

Articolo 21 – Quota di ingresso e quota annua di associazione

L'entità delle quote di buon ingresso e annuale vengono fissate di anno in anno dall'Assemblea Ordinaria.

La quota annua di associazione rappresenta il concorso principale per garantire la copertura delle spese ordinarie di gestione e di quelle per l'esercizio delle attività di cui all'art. 3 del presente Statuto.

Detta quota dovrà essere versata entro il termine fissato all'uopo dal Consiglio Direttivo.

La quota del contributo associativo e dei servizi collegati non sono in nessun caso trasmissibili a terzi.

Articolo 22 – Pagamenti per servizi diversi

I pagamenti dovuti alla <<S.P.S.P. - ASD>> per l'uso di impianti, attrezzature e particolari servizi messi a disposizione dei Soci, devono essere effettuati nella misura ed entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 23 – Soci morosi

Sono considerati morosi i Soci che entro il termine di 30 giorni dalle scadenze fissate dagli articoli del presente Statuto non hanno effettuato esattamente i pagamenti dovuti.

Durante il periodo di mora essi perdono tutti i diritti di cui al precedente art. 12. Rimangono invece fermi tutti gli obblighi e tutte le responsabilità di cui al presente Statuto.

Il Socio moroso viene invitato dal Consiglio Direttivo, per lettera, a regolarizzare la sua posizione amministrativa.

Decorsi infruttuosamente 60 giorni dalla data dell'invito il socio moroso, senza ulteriore preavviso, cessa di far parte della Società ed il provvedimento viene portato a conoscenza dei Soci mediante affissione nei locali della sede sociale.

Eccezionalmente, nei casi di morosità per provata causa di forza maggiore, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di concedere una proroga ai termini suddetti o di rimettere comunque in termini il Socio moroso.

Articolo 24 – Modifiche statutarie

L'art. 3 del presente Statuto, rubricato <<Natura e scopo sociale>>, può essere modificato soltanto dall'Assemblea Straordinaria, a tal fine espressamente convocata, con il quorum costitutivo costituito dai 2/3 dei Soci, presenti o rappresentati per delega scritta, aventi diritto al voto e con il quorum deliberativo costituito dai 2/3 dei Soci, presenti o rappresentati per delega scritta, aventi diritto al voto.

Eventuali altre modifiche del presente Statuto potranno essere apportate con le modalità e le maggioranze previste all'art. 15 per l'Assemblea Straordinaria.

Articolo 25 – Scioglimento della <<S.P.S.P. - ASD>>

Lo scioglimento della Società è deliberato dall'assemblea dei soci, convocata in seduta straordinaria, con la presenza e l'approvazione, ai fini rispettivamente del quorum costitutivo e deliberativo, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci aventi diritto al voto. Così pure la richiesta dell'assemblea straordinaria da parte dei soci aventi per

oggetto lo scioglimento della società deve essere presentato, con richiesta scritta e motivata, da almeno 4/5 del soci aventi diritto al voto. Valgono per il resto le norme dell'articolo 15.

L'assemblea, all'atto dello scioglimento della Società, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio della Società. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero ai fini sportivi, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 26 – Rinvio

Per tutto quanto non stabilito e/o derogato nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e delle leggi vigenti.

*** **

Il presente Statuto annulla e sostituisce quelli precedentemente redatti in data 14.11.1970 - 18.2.1984 - 30.1.1988- 23.3.1991- 23.1.1993 - 14.1.1995 -24.01.2004

Genova il 16 Dicembre 2023.